



Roma, 30 Novembre 2020

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e
Difesa Civile
Dott.ssa Laura **LEGA**

Al Capo del CNVVF
Ing. Fabio **DATTILO**

Al Direttore Centrale Risorse Umane
Dott. Darco **PELLOS**

e, p.c.

All'Ufficio Relazioni Sindacali CNVVF
Dott.ssa Silvana **LANZA BUCCERI**

Oggetto: Extra organico trasferimenti leggi speciali - Accordo integrativo del 19 aprile 2016 – richiesta di confronto sulle modalità applicative.

Egregi,

in data 26 novembre 2020 con prot. n.20296 è stata emanata, a firma del Vicario del Capo Dipartimento, in funzione di Capo Dipartimento pro tempore, una nota riferita all'accordo sulle leggi speciali indicato in oggetto, con la quale, sulla scorta del pronunciamento del solo TAR di Catania, ma in spregio ad altre sentenze del TAR Lazio, viene determinata in modo unilaterale la percentuale di extra-organico di riferimento per le assegnazioni ai Comandi del personale titolare del diritto.

Al riguardo, fermo restando le determinazioni assunte dal TAR di Catania che attribuisce in capo all'Amministrazione la facoltà di indicare la quota di sovra organico da utilizzare per i trasferimenti derivanti dall'applicazione delle c.d "leggi speciali", non sfugge che tale attribuzione non può che intendersi inserita in un contesto in cui è vigente un accordo di contrattazione che richiama gli impegni assunti e le connesse responsabilità di tutti i soggetti sottoscrittori.

In altri termini, quand'anche nella pronuncia del TAR di Catania si sostenga che "(omissis) .. risulta comunque di tutta evidenza che, anche se l'individuazione dei cosiddetti - posti extra organico - spettano all'Amministrazione, che si è vincolata in tal senso con accordo indicato (omissis)", di certo non viene affermato dal Giudice Amministrativo che tale determinazione possa avvenire senza rispettare le parti contrattuali sottoscrittrici dell'accordo in parola nell'Aprile 2016.

Non può peraltro sfuggire, come emergente dal contenuto della stessa sentenza citata nella ministeriale, che seppure l'aliquota di extra organico possa essere individuabile

dall'Amministrazione unilateralmente, la stessa non può di certo prescindere dall'opportuna conformità del diritto del dipendente (o, meglio, del relativo familiare affetto da patologia grave) con le esigenze di servizio.

Non risulta tuttavia che detto bilanciamento sia stato operato nell'individuazione unilaterale adottata con la ministeriale citata che, invero, per difetto di motivazione, assume il carattere dell'arbitrarietà e, quindi, dell'illegittimità amministrativa.

Si chiede, pertanto, anche nelle more di un successivo pronunciamento del Consiglio di Stato, a cui legittimamente l'Amministrazione potrà eventualmente ricorrere, di programmare con ogni sollecitudine un incontro con le parti sindacali che hanno sottoscritto l'accordo in oggetto, al fine di perfezionarne l'interpretazione alla luce dei pronunciamenti giurisprudenziali successivi, attraverso l'individuazione di criteri oggettivi e ragionevoli che possano consentire la più opportuna e motivata definizione dell'aliquota di fruitori dei benefici di leggi speciali.

Cordiali saluti.

Fp Cgil VVF

M. GIULIANELLA



FNS Cisl

M. VESPIA



CONFSAL VVF

F. GIANCARLO

